

WHISTLEBLOWING

SEGNALAZIONI

In conformità a quanto richiesto dal D. Lgs. 24/2023 la Sergio Bonelli Editore S.p.a. ha adottato un canale di segnalazione interno per le segnalazioni in materia di whistleblowing in una piattaforma esterna accessibile tramite il link <https://whistleblowersoftware.com/secure/sergiobonelli> ovvero tramite accesso al sito internet aziendale www.sergiobonelli.net, sezione documentazione.

Una volta avuto accesso alla piattaforma il Segnalante potrà procedere ad effettuare una segnalazione in forma orale (tramite sistema di registrazione vocale) o scritta (compilando l'apposito form) nel rispetto della riservatezza propria e degli altri soggetti indicati dalla normativa.

Il canale interno sopra indicato può essere utilizzato per segnalare:

- **le condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001** (reati presupposto a titolo esemplificativo: reati contro la Pubblica Amministrazione, reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, reati tributari), **o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti** (violazioni di protocolli e procedure) - art. 2, comma 1 lett. a. **n. 2** del D. Lgs 24/2023;
- **gli illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea** relativi ai seguenti settori: **appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;** (art. 2, comma 1 lett. a. **n. 3** del D. Lgs 24/2023);
- **gli atti o le omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione** (art. 2, comma 1 lett. a. **n. 4,5 e 6** del D. Lgs 24/2023).

Possono utilizzare il canale interno per le segnalazioni i seguenti soggetti che abbiano un rapporto di lavoro con la Sergio Bonelli Editore S.p.a.:

- lavoratori subordinati;
- lavoratori autonomi, titolari di rapporti di collaborazione, liberi professionisti e consulenti;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi (fornitori e appaltatori e subappaltatori);
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (anche di mero fatto);
- candidati, lavoratori in periodo di prova o ex lavoratori, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

La Sergio Bonelli Editore Sp.a. si impegna a tutelare la riservatezza del segnalante, degli eventuali facilitatori e delle persone segnalate.

Sergio Bonelli Editore s.p.a. non consente né tollera alcuna **forma di ritorsione o misura discriminatoria** verso il Segnalante collegata, direttamente o indirettamente, alla segnalazione effettuata.

La segnalazione dovrà essere il più possibile circostanziata e il segnalante dovrà indicare chiaramente nel corpo della segnalazione che trattasi di segnalazione whistleblowing e/o che intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste in caso di eventuali ritorsioni.

In particolare, è **necessario** che dal corpo della segnalazione risultino:

- il tempo e il luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la chiara descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i soggetti cui attribuire i fatti segnalati.

Il **Gestore delle segnalazioni** tramite l'apposita piattaforma rilascia al segnalante un **avviso di ricevimento** della segnalazione **entro sette giorni** dalla data di ricezione e gli fornisce un **riscontro sull'esito della segnalazione, entro il termine di tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento. Nell'ipotesi non fosse possibile terminare l'istruttoria sulla segnalazione entro tale termine il Segnalante riceverà comunque nel suddetto termine un riscontro interlocutorio ed un successivo riscontro contenente l'esito della segnalazione nei successivi tre mesi.

Le segnalazioni anonime non saranno considerate quali segnalazioni whistleblowing, le stesse saranno comunque registrate dal Gestore delle segnalazioni ai fini previsti dall'art. 16, comma 4 D. Lgs. 24/2023.

La normativa ha anche previsto l'istituzione di un **canale di segnalazione esterno, attivato presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)**, che ha a tal fine predisposto i seguenti canali di segnalazione alternativi:

- piattaforma informatica;
- segnalazioni orali;
- incontri diretti (da fissarsi entro un termine ragionevole dalla richiesta).

Il canale esterno ANAC può essere utilizzato solo per segnalazioni riguardanti violazioni delle specifiche normative dell'Unione Europea previste dall'art. 2 comma 1 nn. 3, 4, 5 e 6 D.lgs. 24/2023 e solo in presenza di una delle seguenti condizioni:

1. il canale interno pur essendo obbligatorio, non è stato attivato dalla Società o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal decreto con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati;
2. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte del Gestore delle segnalazioni: la segnalazione non è stata trattata entro un termine ragionevole, oppure non è stata intrapresa un'azione per affrontare la violazione;
3. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che, se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito (ad esempio, il responsabile ultimo nel contesto lavorativo è coinvolto nella violazione, c'è il rischio che la violazione o le relative prove possano essere occultate o distrutte, l'efficacia

delle indagini svolte dalle autorità competenti potrebbe essere altrimenti compromessa) o che la segnalazione potrebbe determinare il rischio di ritorsione (ad esempio anche come conseguenza della violazione dell'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante).

4. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (ad esempio, nel caso in cui la violazione richieda un intervento urgente, per salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone o per proteggere l'ambiente).

Le linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne sono disponibili sul sito internet dall'ANAC al link "<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>".

Relativamente al trattamento dei dati personali eseguito dalla Sergio Bonelli Editore S.p.a. nell'ambito della gestione delle segnalazioni inviate attraverso i canali indicati in questa pagina, si rende disponibile l'informativa privacy redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).